

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 870

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 22 gennaio 1969

Trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 23 della legge n. 143 del 28 marzo 1962, si intese sanare una irregolarità commessa dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e rilevata in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato, IV Sezione, con decisione del 28 ottobre 1958.

Il detto articolo prevedeva infatti l'inquadramento del personale ex giornaliero che alla data del 1° marzo 1952, pur avendo il diritto ad essere inquadrato nel ruolo del personale temporaneo, per interpretazione dell'Amministrazione, non lo era stato, rimanendo così nella posizione di operaio stagionale di cui alla sopravvenuta legge 31 marzo 1955, n. 265.

Per altro la legge n. 143, pur stabilendo le norme di inquadramento, avvenuto poi a partire dal 1° luglio 1963, non riparava il danno subito dagli interessati per tutto il lungo pe-

riodo di servizio non continuativo, derivante dal precario rapporto di lavoro avuto per oltre un decennio, sempre con l'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale danno si riflette tuttora per il mancato riconoscimento dei servizi prestati sia agli effetti dell'anzianità di servizio che del trattamento di quiescenza.

È necessario, pertanto, provvedere a rendere utile agli effetti del trattamento quiescenza e previo riscatto la sommatoria di tutti i periodi di servizio effettivamente prestato a partire dal 1° settembre 1946 dal personale di cui all'articolo 23 della legge 143 del 28 marzo 1962 in servizio alla data di entrata in vigore della legge che si propone.

La seguente proposta di legge è formulata a tale scopo a completamento di un vero e proprio atto di giustizia che interessa l'avvenire di circa 1.000 lavoratori.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al personale operaio dei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, a termine dell'articolo 23 della legge 28 marzo 1962,

n. 143, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si sommano, agli effetti del trattamento di quiescenza, a decorrere dal 1° settembre 1946 e fino alla data di collocamento in ruolo, tutti i periodi di servizio da esso reso nelle posizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, e dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

La suddetta norma trova applicazione anche a favore degli operai, compresi gli invalidi di guerra, già inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma terzo, della legge 29 ottobre 1954, n. 1075, limitatamente ai periodi di servizio da essi resi dal 1° settembre 1946 fino alla data del loro inquadramento.